



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N°. 28 del 28/06/2021

Oggetto: Approvazione tariffe e agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.

Per convocazione con atto del Sindaco-Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con Decreto Sindacale n. 7 del 15/04/2020, nella sala delle adunanze, il giorno 28 del mese di Giugno dell'anno 2021, alle ore 20:30 in Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi

La seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Hangouts Meet.

Fatto l'appello sono presenti i sottoelencati Consiglieri

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
1	GUERZONI MARCO	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI PAOLA	P
5	ZACCARELLI LUISA	P
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	P
8	LASAGNI FRANCESCO	P
9	PANINI CHIARA	G
10	RUBBIANI MARCO	G

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	COSTA ENEA	G
13	LUGLI PAOLO	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°. 10

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco-Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

La seduta è valida

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in videoconferenza i consiglieri: Guerzoni Paola, Tebasti Daniela, Zaccarelli Luisa, Gardini Marcello, Guerzoni Marco, Bozzoli Deborah, Arletti Marco, Lasagni Francesco, Vandelli Valeria, Lugli Paolo;

E' altresì presente l'assessore esterno Messori Marcello;

Sono chiamati come scrutatori i Signori Consiglieri: Vandelli Valeria, Arletti Marco, Bozzoli Deborah;

Preso atto che il file audio della seduta, che registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, nell'apposita sezione dedicata;

Visto che, rispetto al quadro iniziale, non si sono avute modifiche e i consiglieri presenti, compreso il Sindaco, risultano essere n. 10.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 738 della Legge n° 160/2019 abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 651, L. 147/2013 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato);
- l'art.1, comma 654 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Dato atto che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Presa visione della delibera 443/2019 di ARERA avente ad oggetto "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" che ha definito il nuovo "Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti" – cosiddetto MTR;

Rilevato che in base alla medesima delibera 443/2019 di ARERA il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo procede alla validazione del Piano Economico Finanziario; la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano. L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi

massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Preso atto della Legge Regionale n° 23 del 23/12/2011 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; ATERSIR svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 16/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI successivamente modificato con deliberazione proposta in questa stessa seduta consigliare;

Visto l'art. 1 comma 683 della legge 147/2013 il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Presa visione dell'art. 30 comma 5 del D.L. 41 del 22.03.2021 in base al quale *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*

Considerato che Atersir (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha validato il piano finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 con delibera n. 8 del 07/06/2021 del Consiglio Locale di Modena e con delibera n. 28 del 07/06/2021 del Consiglio d'Ambito;

Presa visione del Piano Finanziario approvato da Atersir che si allega alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale; dallo stesso si evince un costo complessivo del servizio da coprire mediante tariffe di importo pari ad Euro 1.597.785,00;

Rilevato che il predetto Piano Finanziario ricomprende anche componenti di competenza del Comune quali i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità(FCDE), oneri IVA indetraibile, contributo MIUR istituzioni scolastiche, oneri costituzione fondi incentivanti;

Richiamato l'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 in base al quale *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

Dato atto che il conguaglio 2019-2020 di cui all'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 per il Comune di Campogalliano ammonta a complessivi Euro 54.745,00 ed è finanziato con risorse del bilancio comunale; ciò risponde alla volontà dell'Amministrazione di non far ricadere tale conguaglio a carico delle tariffe TARI;

Presa visione del documento riportante l'articolazione tariffaria TARI per l'anno 2021 che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B); nel medesimo

documento vengono evidenziati i seguenti dati:

- il numero delle posizioni e le superfici interessate, per le utenze domestiche e non domestiche con le classi di contribuenza;
- i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe, per le utenze domestiche e non domestiche che tengono conto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/99, che garantiscono equità nell'articolazione tariffaria in ragione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti;
- l'analisi dei dati economici complessivi con la ripartizione dei costi tra parte variabile e parte fissa e l'ulteriore suddivisione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che la percentuale di raccolta differenziata prevista nel Comune di Campogalliano per il 2021 è del 69,10 %;

Preso atto inoltre che le risultanze dei fabbisogni standard, elaborati in base alle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, pubblicate dal dipartimento delle Finanze il 30 dicembre 2020, sono coerenti con il Piano economico finanziario approvato da ATERSIR, e le conseguenti tariffe come indicato nell'allegato C alla presente deliberazione; in particolare il fabbisogno per il Comune di Campogalliano risulta pari ad € 2.086.749,47;

Visto il prospetto finale delle tariffe Tari per l'anno 2021 risultante dai dati contenuti nel Piano Economico Finanziario con l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche (allegato B) che garantiscono la copertura integrale dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario validato da Atersir; la ripartizione delle tariffe tra quota fissa e quota variabile è rispettivamente del 53,20 % e del 46,80 % ; ciò in analogia con la ripartizione dei costi fissi e variabili desumibile dal Piano Finanziario validato da Atersir;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe della tassa Tari per l'anno 2021, come risultano dall'allegato B;

Richiamato l'art. 6 ad oggetto "Agevolazioni TARI" del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della

comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.”

Dato atto che nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo surrichiamato IFEL ha predisposto stima degli importi spettanti a ciascun Comune; l'importo previsto per il Comune di Campogalliano è pari ad Euro 111.524,00

Richiamati:

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire con l'introduzione di agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti TARI 2021, ai sensi degli articoli sopra richiamati, con riferimento sia alle utenze non domestiche sia alle utenze domestiche al fine di salvaguardare il tessuto socio-economico del territorio colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla misure restrittive adottate per contenerne la diffusione;

Ravvisata a tal fine la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire con ulteriori risorse in aggiunta a quanto previsto dal Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 ed in particolare:

- Euro 52.600,94 per il finanziamento delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche;
- Euro 16.000,00 per il finanziamento delle riduzioni a favore delle utenze domestiche;

Ritenuto opportuno con riferimento alle utenze non domestiche individuare due distinte categorie di utenze agevolabili ed in particolare:

a) **UTENZE CON LIMITAZIONI:** utenze non domestiche appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. 158/1999 più colpite dalle restrizioni adottate a livello nazionale al fine di contenere la diffusione del Covid-19; si fa in particolare riferimento:

alle utenze non domestiche la cui attività risulta aver subito limitazioni/restrizioni sulla base di quanto disposto dal DPCM 24 ottobre 2020 (a titolo esemplificativo e non esaustivo bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, alberghi, associazioni);

alle utenze non domestiche la cui attività risulta aver subito limitazioni/restrizioni nel periodo di zona rossa - che ha interessato la provincia di Modena per diverse settimane tra marzo/aprile 2021 - sulla base di quanto disposto dal DPCM 2 marzo 2021 (a titolo esemplificativo e non esaustivo commercio al dettaglio non alimentare e attività connesse ai servizi alla persona quali ad esempio centri estetici e parrucchieri);

Le categorie di utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999 che si ritiene opportuno includere in tale fattispecie risultano le seguenti:

- 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- 1-1a – Scuole;
- 2 - Cinematografi e teatri;
- 7 - Alberghi con ristorante;
- 8 - Alberghi senza ristorante;

- 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista;
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
- 22 – 222 - Ristoranti (superfici superiore a 254 mq);
- 23 - Mense, birrerie, amburgherie;
- 24 - Bar, caffè, pasticceria;

Si ritiene altresì opportuno includere in tale fattispecie (UTENZE CON LIMITAZIONI):

le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere un codice ATECO incluso nell'allegato 1 al DL 137/2020 convertito nella Legge 176/2020;

le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere subito sospensioni o restrizioni nell'esercizio dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo 2021; (attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del medesimo DPCM 2 marzo 2021, e attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell'allegato 24 del medesimo DPCM);

b) UTENZE CON RIDUZIONE DI FATTURATO: utenze non domestiche che rientrano in una delle casistiche sotto riportate:

- utenze che presentano i requisiti di cui all'art. 1, commi da 1 a 4 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 come convertito nella Legge 21 maggio 2021, n° 69; si fa in particolare riferimento ad utenze non domestiche per le quali l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Rientrano altresì in tale categoria i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Le utenze non domestiche rientranti in tale categoria devono attestare all'Ufficio Tributi la sussistenza dei requisiti presentando entro il 15 settembre 2021 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

- utenze che presentano i requisiti di cui ai commi da 5 a 8 dell'art. 1 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 nel testo in vigore prima della conversione in Legge; si fa riferimento ad utenze non domestiche per le quali l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Le utenze non domestiche rientranti in tale categoria devono attestare all'Ufficio Tributi la sussistenza dei requisiti presentando entro il 15 settembre 2021 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

Ritenuto opportuno prevedere le seguenti agevolazioni:

- a) UTENZE CON LIMITAZIONI : riduzione 70 % di quota fissa e di quota variabile per l'anno 2021; il costo stimato di tale agevolazione risulta di ammontare pari a Euro 113.546,73 ;

B) UTENZE CON RIDUZIONE DI FATTURATO: tenuto conto dell'impossibilità di quantificare esattamente il numero di utenze non domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi Euro 50.578,21 da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 70 % di quota fissa e di quota variabile; tale agevolazione non risulta cumulabile con quella di cui al punto precedente.

Nel caso in cui il numero di richieste per fruire dell'agevolazione di cui al sub. b) sia tale da non consentire il totale utilizzo del fondo di cui sopra si prevede che la quota residua venga ripartita proporzionalmente tra le utenze non domestiche di cui ai punti a) e b) aventi diritto alle agevolazioni.

Nel caso in cui il numero di richieste per fruire dell'agevolazione di cui al sub. b) sia tale da estinguere il fondo di cui sopra pur senza aver riconosciuto alle utenze aventi diritto il riconoscimento della riduzione del 70 % di quota fissa e quota variabile, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà – fatti salvi gli equilibri di bilancio – di integrare ulteriormente il predetto fondo con proprie risorse; ciò fatto salvo il limite massimo di riduzione quantificato in misura pari al 70 % di quota fissa e quota variabile.

Ritenuto opportuno con riferimento alle utenze domestiche individuare due distinte categorie di utenze agevolabili ed in particolare:

α) UTENZE BONUS ARERA: utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato;

β) UTENZE MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE: utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione alle misure di solidarietà alimentare (buoni spesa Covid-19) di cui all'art. 53 del DL 25 maggio 2021 n° 73 (cosiddetto decreto Sostegni-bis);

Ritenuto opportuno prevedere le seguenti agevolazioni:

α) UTENZE BONUS ARERA: azzeramento per tutto il 2021 della parte variabile della TARI; il costo stimato di tale agevolazione risulta di ammontare pari a Euro 9.000,00 ;

β) UTENZE MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE: tenuto conto dell'impossibilità di quantificare esattamente il numero di utenze domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi Euro 7.000,00 da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 100 % di quota fissa; tale agevolazione risulta cumulabile con quella di cui al punto precedente;

Ritenuto altresì opportuno prevedere ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 un incentivo per i conferimenti presso il Centro di Raccolta in base a tipologia e quantità di rifiuti conferiti nell'anno 2020 da parte delle utenze domestiche e non domestiche; per quanto riguarda criteri e condizioni per la commisurazione dell'agevolazione si ritiene opportuno a far riferimento a quanto previsto nelle precedenti annualità (da ultimo criteri individuati con deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 27/12/2019). L'importo massimo previsto con riferimento a tale agevolazione risulta di ammontare pari ad Euro 13.000,00

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare Affari Istituzionali e Finanziari;

Richiamato il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.“

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D. L. 10 ottobre 2012 n. 174;

Visto che, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e dal Responsabile del Servizio Tributi;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari;

con votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 10;

- voti favorevoli: 9

- astenuti: 1 (Vandelli)

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario validato da Atersir con delibera n. 8 del 07/06/2021 Consiglio Locale di Modena e con delibera n. 28 del 07/06/2021 del Consiglio d'Ambito; lo stesso che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A) riporta un costo complessivo da finanziare attraverso tariffe di ammontare complessivo pari ad Euro 1.597.785,00;

2. di approvare i coefficienti di produttività per le classi di utenze domestiche e per le classi di utenze non domestiche, tenuto conto del metodo normalizzato di cui al DPR. N.158/99, riportati nell'articolazione tariffaria (allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale);

3. di approvare le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti per l'anno 2021, che risultano individuate nel prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato B) a formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti come risultanti da piano economico finanziario validato da Atersir;

5. di prendere atto delle risultanze dei fabbisogni standard allegate al presente atto (allegato C), elaborate attraverso applicativo reso disponibile da IFEL in base alle Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, pubblicate dal dipartimento delle Finanze in data 30/12/2020;

6. di introdurre – limitatamente all'anno 2021 – le seguenti riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI) per utenze non domestiche:

a) UTENZE CON LIMITAZIONI: utenze non domestiche appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. 158/1999 più colpite dalle restrizioni adottate al fine di contenere la diffusione del Covid-19; si fa in particolare riferimento:

alle utenze non domestiche la cui attività risulta aver subito limitazioni/restrizioni sulla base

di quanto disposto dal DPCM 24 ottobre 2020 (a titolo esemplificativo e non esaustivo bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, alberghi, associazioni);

alle utenze non domestiche la cui attività risulta aver subito limitazioni/restrizioni nel periodo di zona rossa di marzo/aprile 2021 sulla base di quanto disposto dal DPCM 2 marzo 2021 (a titolo esemplificativo e non esaustivo commercio al dettaglio non alimentare e attività connesse ai servizi alla persona quali ad esempio centri estetici e parrucchieri);

Le categorie di utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999 che si ritiene opportuno includere in tale fattispecie risultano le seguenti:

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;

1-1a – Scuole;

2 - Cinematografi e teatri;

7 - Alberghi con ristorante;

8 - Alberghi senza ristorante;

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;

17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista;

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;

22 – 222 - Ristoranti (superfici superiore a 254 mq);

23 - Mense, birrerie, amburgherie;

24 - Bar, caffè, pasticceria;

Si ritiene altresì opportuno includere in tale fattispecie (UTENZE CON LIMITAZIONI):

le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere un codice ATECO incluso nell'allegato 1 al DL 137/2020 convertito nella Legge 176/2020;

le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere subito sospensioni o restrizioni nell'esercizio dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo 2021; (attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del medesimo DPCM 2 marzo 2021, e le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell'allegato 24 del medesimo DPCM);

Per le utenze appartenenti a tale categoria si prevede la riduzione del 70 % di quota fissa e di quota variabile per l'anno 2021; il costo stimato di tale agevolazione risulta di ammontare pari a Euro 113.546,73 ;

b) UTENZE CON RIDUZIONE DI FATTURATO: utenze non domestiche che rientrano in una delle casistiche sotto riportate:

- utenze che presentano i requisiti di cui all'art. 1, commi da 1 a 4 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 come convertito nella Legge 21 maggio 2021, n° 69; si fa in particolare riferimento ad utenze non domestiche per le quali l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Rientrano altresì in tale categoria i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Le utenze non domestiche rientranti in tale categoria devono attestare all'Ufficio Tributi

la sussistenza dei requisiti presentando entro il 15 settembre 2021 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

- utenze che presentano i requisiti di cui ai commi da 5 a 8 dell'art. 1 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 nel testo in vigore prima della conversione in Legge; si fa riferimento ad utenze non domestiche per le quali l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Le utenze non domestiche rientranti in tale categoria devono attestare all'Ufficio Tributi la sussistenza dei requisiti presentando entro il 15 settembre 2021 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

Per le utenze appartenenti a tale categoria, tenuto conto dell'impossibilità di quantificare esattamente il numero di utenze non domestiche rientranti in tale fattispecie si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi Euro 50.578,21 da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 70 % di quota fissa e di quota variabile; tale agevolazione non risulta cumulabile con quella di cui al punto precedente.

Nel caso in cui il numero di richieste per fruire dell'agevolazione di cui al sub. b) sia tale da non consentire il totale utilizzo del fondo di cui sopra si prevede che la quota residua venga ripartita proporzionalmente tra le utenze non domestiche di cui ai punti a) e b) aventi diritto alle agevolazioni.

Nel caso in cui il numero di richieste per fruire dell'agevolazione di cui al sub. b) sia tale da estinguere il fondo di cui sopra pur senza aver riconosciuto alle utenze aventi diritto il riconoscimento della riduzione del 70 % di quota fissa e quota variabile, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà – fatti salvi gli equilibri di bilancio – di integrare ulteriormente il predetto fondo con proprie risorse; ciò fatto salvo il limite massimo di riduzione quantificato in misura pari al 70 % di quota fissa e quota variabile.

7. di introdurre – limitatamente all'anno 2021 – le seguenti riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI) per utenze domestiche:

α) **UTENZE BONUS ARERA**: utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; per tali utenze si prevede l'azzeramento per tutto il 2021 della parte variabile della TARI; il costo stimato di tale agevolazione risulta di ammontare pari a Euro 9.000,00 ;

β) **UTENZE MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE**: utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione alle misure di solidarietà alimentare (buoni spesa Covid-19) di cui all'art. 53 del DL 25 maggio 2021 n° 73 (cosiddetto decreto Sostegni-bis); tenuto conto dell'impossibilità di quantificare esattamente il numero di utenze domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi Euro 7.000,00 da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 100 % di quota fissa; tale agevolazione risulta cumulabile con quella di cui al punto precedente;

8. di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche, che ammonta presuntivamente a complessivi euro 180.124,94 è finanziato con risorse del bilancio Comunale tenuto anche conto del contributo disposto dall'art. 6 del D.L. 25 maggio

2021, n° 73;

9. di prevedere ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 un incentivo per i conferimenti presso il Centro di Raccolta in base a tipologia e quantità di rifiuti conferiti nell'anno 2020 da parte delle utenze domestiche e non domestiche; per quanto riguarda criteri e condizioni per la commisurazione dell'agevolazione si ritiene opportuno a far riferimento a quanto previsto nelle precedenti annualità (da ultimo criteri e condizioni individuati con deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 27/12/2019). L'importo massimo previsto con riferimento a tale agevolazione risulta di ammontare pari ad Euro 13.000,00;

10. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre;

11. di trasmettere il presente atto ad Hera Spa per quanto di competenza sia con riferimento all'articolazione tariffaria 2021 sia con riferimento alle agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021;

12. di trasmettere il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;

Successivamente, considerata l'urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui si devono intendere integralmente richiamate; con separata ed apposita votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 10;

- voti favorevoli: 9

- astenuti: 1 (Vandelli)

Ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIA LA PRESENTE DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI RELATIVE
ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.**

Il sottoscritto MARCO DEPRATO, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 25/06/2021

Il Responsabile del Settore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

**Oggetto: Approvazione tariffe e agevolazioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 35 del 25/06/2021.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo
Marco De Prato



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N°. 28 del 28/06/2021

Oggetto: Approvazione tariffe e agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.

Per convocazione con atto del Sindaco-Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con Decreto Sindacale n. 7 del 15/04/2020, nella sala delle adunanze, il giorno 28 del mese di Giugno dell'anno 2021, alle ore 20:30 in Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi

La seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Hangouts Meet.

Fatto l'appello sono presenti i sottoelencati Consiglieri

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
1	GUERZONI MARCO	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI PAOLA	P
5	ZACCARELLI LUISA	P
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	P
8	LASAGNI FRANCESCO	P
9	PANINI CHIARA	G
10	RUBBIANI MARCO	G

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	COSTA ENEA	G
13	LUGLI PAOLO	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°. 10

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco-Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

La seduta è valida

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in videoconferenza i consiglieri: Guerzoni Paola, Tebasti Daniela, Zaccarelli Luisa, Gardini Marcello, Guerzoni Marco, Bozzoli Deborah, Arletti Marco, Lasagni Francesco, Vandelli Valeria, Lugli Paolo;

E' altresì presente l'assessore esterno Messori Marcello;

Sono chiamati come scrutatori i Signori Consiglieri: Vandelli Valeria, Arletti Marco, Bozzoli Deborah;

Preso atto che il file audio della seduta, che registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, nell'apposita sezione dedicata;

Visto che, rispetto al quadro iniziale, non si sono avute modifiche e i consiglieri presenti, compreso il Sindaco, risultano essere n. 10.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 738 della Legge n° 160/2019 abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 651, L. 147/2013 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato);
- l'art.1, comma 654 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Dato atto che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Presa visione della delibera 443/2019 di ARERA avente ad oggetto "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" che ha definito il nuovo "Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti" – cosiddetto MTR;

Rilevato che in base alla medesima delibera 443/2019 di ARERA il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo procede alla validazione del Piano Economico Finanziario; la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano. L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi

massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Preso atto della Legge Regionale n° 23 del 23/12/2011 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; ATERSIR svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 16/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI successivamente modificato con deliberazione proposta in questa stessa seduta consigliare;

Visto l'art. 1 comma 683 della legge 147/2013 il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Presa visione dell'art. 30 comma 5 del D.L. 41 del 22.03.2021 in base al quale *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*

Considerato che Atersir (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha validato il piano finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 con delibera n. 8 del 07/06/2021 del Consiglio Locale di Modena e con delibera n. 28 del 07/06/2021 del Consiglio d'Ambito;

Presa visione del Piano Finanziario approvato da Atersir che si allega alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale; dallo stesso si evince un costo complessivo del servizio da coprire mediante tariffe di importo pari ad Euro 1.597.785,00;

Rilevato che il predetto Piano Finanziario ricomprende anche componenti di competenza del Comune quali i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità(FCDE), oneri IVA indetraibile, contributo MIUR istituzioni scolastiche, oneri costituzione fondi incentivanti;

Richiamato l'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 in base al quale *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

Dato atto che il conguaglio 2019-2020 di cui all'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 per il Comune di Campogalliano ammonta a complessivi Euro 54.745,00 ed è finanziato con risorse del bilancio comunale; ciò risponde alla volontà dell'Amministrazione di non far ricadere tale conguaglio a carico delle tariffe TARI;

Presa visione del documento riportante l'articolazione tariffaria TARI per l'anno 2021 che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B); nel medesimo

documento vengono evidenziati i seguenti dati:

- il numero delle posizioni e le superfici interessate, per le utenze domestiche e non domestiche con le classi di contribuenza;
- i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe, per le utenze domestiche e non domestiche che tengono conto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/99, che garantiscono equità nell'articolazione tariffaria in ragione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti;
- l'analisi dei dati economici complessivi con la ripartizione dei costi tra parte variabile e parte fissa e l'ulteriore suddivisione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che la percentuale di raccolta differenziata prevista nel Comune di Campogalliano per il 2021 è del 69,10 %;

Preso atto inoltre che le risultanze dei fabbisogni standard, elaborati in base alle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, pubblicate dal dipartimento delle Finanze il 30 dicembre 2020, sono coerenti con il Piano economico finanziario approvato da ATERSIR, e le conseguenti tariffe come indicato nell'allegato C alla presente deliberazione; in particolare il fabbisogno per il Comune di Campogalliano risulta pari ad € 2.086.749,47;

Visto il prospetto finale delle tariffe Tari per l'anno 2021 risultante dai dati contenuti nel Piano Economico Finanziario con l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche (allegato B) che garantiscono la copertura integrale dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario validato da Atersir; la ripartizione delle tariffe tra quota fissa e quota variabile è rispettivamente del 53,20 % e del 46,80 % ; ciò in analogia con la ripartizione dei costi fissi e variabili desumibile dal Piano Finanziario validato da Atersir;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe della tassa Tari per l'anno 2021, come risultano dall'allegato B;

Richiamato l'art. 6 ad oggetto "Agevolazioni TARI" del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della

comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.”

Dato atto che nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo surrichiamato IFEL ha predisposto stima degli importi spettanti a ciascun Comune; l'importo previsto per il Comune di Campogalliano è pari ad Euro 111.524,00

Richiamati:

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire con l'introduzione di agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti TARI 2021, ai sensi degli articoli sopra richiamati, con riferimento sia alle utenze non domestiche sia alle utenze domestiche al fine di salvaguardare il tessuto socio-economico del territorio colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla misure restrittive adottate per contenerne la diffusione;

Ravvisata a tal fine la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire con ulteriori risorse in aggiunta a quanto previsto dal Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 ed in particolare:

- Euro 52.600,94 per il finanziamento delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche;
- Euro 16.000,00 per il finanziamento delle riduzioni a favore delle utenze domestiche;

Ritenuto opportuno con riferimento alle utenze non domestiche individuare due distinte categorie di utenze agevolabili ed in particolare:

a) **UTENZE CON LIMITAZIONI:** utenze non domestiche appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. 158/1999 più colpite dalle restrizioni adottate a livello nazionale al fine di contenere la diffusione del Covid-19; si fa in particolare riferimento:

alle utenze non domestiche la cui attività risulta aver subito limitazioni/restrizioni sulla base di quanto disposto dal DPCM 24 ottobre 2020 (a titolo esemplificativo e non esaustivo bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, alberghi, associazioni);

alle utenze non domestiche la cui attività risulta aver subito limitazioni/restrizioni nel periodo di zona rossa - che ha interessato la provincia di Modena per diverse settimane tra marzo/aprile 2021 - sulla base di quanto disposto dal DPCM 2 marzo 2021 (a titolo esemplificativo e non esaustivo commercio al dettaglio non alimentare e attività connesse ai servizi alla persona quali ad esempio centri estetici e parrucchieri);

Le categorie di utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999 che si ritiene opportuno includere in tale fattispecie risultano le seguenti:

- 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- 1-1a – Scuole;
- 2 - Cinematografi e teatri;
- 7 - Alberghi con ristorante;
- 8 - Alberghi senza ristorante;

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;

17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista;

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;

22 – 222 - Ristoranti (superfici superiore a 254 mq);

23 - Mense, birrerie, amburgherie;

24 - Bar, caffè, pasticceria;

Si ritiene altresì opportuno includere in tale fattispecie (UTENZE CON LIMITAZIONI):

le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere un codice ATECO incluso nell'allegato 1 al DL 137/2020 convertito nella Legge 176/2020;

le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere subito sospensioni o restrizioni nell'esercizio dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo 2021; (attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del medesimo DPCM 2 marzo 2021, e attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell'allegato 24 del medesimo DPCM);

b) UTENZE CON RIDUZIONE DI FATTURATO: utenze non domestiche che rientrano in una delle casistiche sotto riportate:

- utenze che presentano i requisiti di cui all'art. 1, commi da 1 a 4 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 come convertito nella Legge 21 maggio 2021, n° 69; si fa in particolare riferimento ad utenze non domestiche per le quali l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Rientrano altresì in tale categoria i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Le utenze non domestiche rientranti in tale categoria devono attestare all'Ufficio Tributi la sussistenza dei requisiti presentando entro il 15 settembre 2021 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

- utenze che presentano i requisiti di cui ai commi da 5 a 8 dell'art. 1 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 nel testo in vigore prima della conversione in Legge; si fa riferimento ad utenze non domestiche per le quali l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Le utenze non domestiche rientranti in tale categoria devono attestare all'Ufficio Tributi la sussistenza dei requisiti presentando entro il 15 settembre 2021 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

Ritenuto opportuno prevedere le seguenti agevolazioni:

a) UTENZE CON LIMITAZIONI : riduzione 70 % di quota fissa e di quota variabile per l'anno 2021; il costo stimato di tale agevolazione risulta di ammontare pari a Euro 113.546,73 ;

B) UTENZE CON RIDUZIONE DI FATTURATO: tenuto conto dell'impossibilità di quantificare esattamente il numero di utenze non domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi Euro 50.578,21 da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 70 % di quota fissa e di quota variabile; tale agevolazione non risulta cumulabile con quella di cui al punto precedente.

Nel caso in cui il numero di richieste per fruire dell'agevolazione di cui al sub. b) sia tale da non consentire il totale utilizzo del fondo di cui sopra si prevede che la quota residua venga ripartita proporzionalmente tra le utenze non domestiche di cui ai punti a) e b) aventi diritto alle agevolazioni.

Nel caso in cui il numero di richieste per fruire dell'agevolazione di cui al sub. b) sia tale da estinguere il fondo di cui sopra pur senza aver riconosciuto alle utenze aventi diritto il riconoscimento della riduzione del 70 % di quota fissa e quota variabile, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà – fatti salvi gli equilibri di bilancio – di integrare ulteriormente il predetto fondo con proprie risorse; ciò fatto salvo il limite massimo di riduzione quantificato in misura pari al 70 % di quota fissa e quota variabile.

Ritenuto opportuno con riferimento alle utenze domestiche individuare due distinte categorie di utenze agevolabili ed in particolare:

α) UTENZE BONUS ARERA: utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato;

β) UTENZE MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE: utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione alle misure di solidarietà alimentare (buoni spesa Covid-19) di cui all'art. 53 del DL 25 maggio 2021 n° 73 (cosiddetto decreto Sostegni-bis);

Ritenuto opportuno prevedere le seguenti agevolazioni:

α) UTENZE BONUS ARERA: azzeramento per tutto il 2021 della parte variabile della TARI; il costo stimato di tale agevolazione risulta di ammontare pari a Euro 9.000,00 ;

β) UTENZE MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE: tenuto conto dell'impossibilità di quantificare esattamente il numero di utenze domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi Euro 7.000,00 da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 100 % di quota fissa; tale agevolazione risulta cumulabile con quella di cui al punto precedente;

Ritenuto altresì opportuno prevedere ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 un incentivo per i conferimenti presso il Centro di Raccolta in base a tipologia e quantità di rifiuti conferiti nell'anno 2020 da parte delle utenze domestiche e non domestiche; per quanto riguarda criteri e condizioni per la commisurazione dell'agevolazione si ritiene opportuno a far riferimento a quanto previsto nelle precedenti annualità (da ultimo criteri individuati con deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 27/12/2019). L'importo massimo previsto con riferimento a tale agevolazione risulta di ammontare pari ad Euro 13.000,00

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare Affari Istituzionali e Finanziari;

Richiamato il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.“

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D. L. 10 ottobre 2012 n. 174;

Visto che, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e dal Responsabile del Servizio Tributi;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari;

con votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 10;

- voti favorevoli: 9

- astenuti: 1 (Vandelli)

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario validato da Atersir con delibera n. 8 del 07/06/2021 Consiglio Locale di Modena e con delibera n. 28 del 07/06/2021 del Consiglio d'Ambito; lo stesso che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A) riporta un costo complessivo da finanziare attraverso tariffe di ammontare complessivo pari ad Euro 1.597.785,00;

2. di approvare i coefficienti di produttività per le classi di utenze domestiche e per le classi di utenze non domestiche, tenuto conto del metodo normalizzato di cui al DPR. N.158/99, riportati nell'articolazione tariffaria (allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale);

3. di approvare le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti per l'anno 2021, che risultano individuate nel prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato B) a formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti come risultanti da piano economico finanziario validato da Atersir;

5. di prendere atto delle risultanze dei fabbisogni standard allegate al presente atto (allegato C), elaborate attraverso applicativo reso disponibile da IFEL in base alle Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, pubblicate dal dipartimento delle Finanze in data 30/12/2020;

6. di introdurre – limitatamente all'anno 2021 – le seguenti riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI) per utenze non domestiche:

a) UTENZE CON LIMITAZIONI: utenze non domestiche appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. 158/1999 più colpite dalle restrizioni adottate al fine di contenere la diffusione del Covid-19; si fa in particolare riferimento:

alle utenze non domestiche la cui attività risulta aver subito limitazioni/restrizioni sulla base

di quanto disposto dal DPCM 24 ottobre 2020 (a titolo esemplificativo e non esaustivo bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, alberghi, associazioni);

alle utenze non domestiche la cui attività risulta aver subito limitazioni/restrizioni nel periodo di zona rossa di marzo/aprile 2021 sulla base di quanto disposto dal DPCM 2 marzo 2021 (a titolo esemplificativo e non esaustivo commercio al dettaglio non alimentare e attività connesse ai servizi alla persona quali ad esempio centri estetici e parrucchieri);

Le categorie di utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999 che si ritiene opportuno includere in tale fattispecie risultano le seguenti:

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;

1-1a – Scuole;

2 - Cinematografi e teatri;

7 - Alberghi con ristorante;

8 - Alberghi senza ristorante;

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;

17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista;

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;

22 – 222 - Ristoranti (superfici superiore a 254 mq);

23 - Mense, birrerie, amburgherie;

24 - Bar, caffè, pasticceria;

Si ritiene altresì opportuno includere in tale fattispecie (UTENZE CON LIMITAZIONI):

le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere un codice ATECO incluso nell'allegato 1 al DL 137/2020 convertito nella Legge 176/2020;

le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere subito sospensioni o restrizioni nell'esercizio dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo 2021; (attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del medesimo DPCM 2 marzo 2021, e le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell'allegato 24 del medesimo DPCM);

Per le utenze appartenenti a tale categoria si prevede la riduzione del 70 % di quota fissa e di quota variabile per l'anno 2021; il costo stimato di tale agevolazione risulta di ammontare pari a Euro 113.546,73 ;

b) UTENZE CON RIDUZIONE DI FATTURATO: utenze non domestiche che rientrano in una delle casistiche sotto riportate:

- utenze che presentano i requisiti di cui all'art. 1, commi da 1 a 4 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 come convertito nella Legge 21 maggio 2021, n° 69; si fa in particolare riferimento ad utenze non domestiche per le quali l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Rientrano altresì in tale categoria i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Le utenze non domestiche rientranti in tale categoria devono attestare all'Ufficio Tributi

la sussistenza dei requisiti presentando entro il 15 settembre 2021 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

- utenze che presentano i requisiti di cui ai commi da 5 a 8 dell'art. 1 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 nel testo in vigore prima della conversione in Legge; si fa riferimento ad utenze non domestiche per le quali l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Le utenze non domestiche rientranti in tale categoria devono attestare all'Ufficio Tributi la sussistenza dei requisiti presentando entro il 15 settembre 2021 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

Per le utenze appartenenti a tale categoria, tenuto conto dell'impossibilità di quantificare esattamente il numero di utenze non domestiche rientranti in tale fattispecie si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi Euro 50.578,21 da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 70 % di quota fissa e di quota variabile; tale agevolazione non risulta cumulabile con quella di cui al punto precedente.

Nel caso in cui il numero di richieste per fruire dell'agevolazione di cui al sub. b) sia tale da non consentire il totale utilizzo del fondo di cui sopra si prevede che la quota residua venga ripartita proporzionalmente tra le utenze non domestiche di cui ai punti a) e b) aventi diritto alle agevolazioni.

Nel caso in cui il numero di richieste per fruire dell'agevolazione di cui al sub. b) sia tale da estinguere il fondo di cui sopra pur senza aver riconosciuto alle utenze aventi diritto il riconoscimento della riduzione del 70 % di quota fissa e quota variabile, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà – fatti salvi gli equilibri di bilancio – di integrare ulteriormente il predetto fondo con proprie risorse; ciò fatto salvo il limite massimo di riduzione quantificato in misura pari al 70 % di quota fissa e quota variabile.

7. di introdurre – limitatamente all'anno 2021 – le seguenti riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI) per utenze domestiche:

α) **UTENZE BONUS ARERA**: utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; per tali utenze si prevede l'azzeramento per tutto il 2021 della parte variabile della TARI; il costo stimato di tale agevolazione risulta di ammontare pari a Euro 9.000,00 ;

β) **UTENZE MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE**: utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione alle misure di solidarietà alimentare (buoni spesa Covid-19) di cui all'art. 53 del DL 25 maggio 2021 n° 73 (cosiddetto decreto Sostegni-bis); tenuto conto dell'impossibilità di quantificare esattamente il numero di utenze domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi Euro 7.000,00 da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 100 % di quota fissa; tale agevolazione risulta cumulabile con quella di cui al punto precedente;

8. di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche, che ammonta presuntivamente a complessivi euro 180.124,94 è finanziato con risorse del bilancio Comunale tenuto anche conto del contributo disposto dall'art. 6 del D.L. 25 maggio

2021, n° 73;

9. di prevedere ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 un incentivo per i conferimenti presso il Centro di Raccolta in base a tipologia e quantità di rifiuti conferiti nell'anno 2020 da parte delle utenze domestiche e non domestiche; per quanto riguarda criteri e condizioni per la commisurazione dell'agevolazione si ritiene opportuno a far riferimento a quanto previsto nelle precedenti annualità (da ultimo criteri e condizioni individuati con deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 27/12/2019). L'importo massimo previsto con riferimento a tale agevolazione risulta di ammontare pari ad Euro 13.000,00;

10. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre;

11. di trasmettere il presente atto ad Hera Spa per quanto di competenza sia con riferimento all'articolazione tariffaria 2021 sia con riferimento alle agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021;

12. di trasmettere il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;

Successivamente, considerata l'urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui si devono intendere integralmente richiamate; con separata ed apposita votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 10;
- voti favorevoli: 9
- astenuti: 1 (Vandelli)

Ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIA LA PRESENTE DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI RELATIVE
ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.**

Il sottoscritto MARCO DEPRATO, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 25/06/2021

Il Responsabile del Settore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

**Oggetto: Approvazione tariffe e agevolazioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 35 del 25/06/2021.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo
Marco De Prato

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

GUERZONI PAOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 02/07/2021 al 17/07/2021

Addì _____
Pubbl. _____

N°. _____ Reg. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 28/06/2021:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)
